




Classificazione del documento: Consip PUBLIC

## **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**



CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE \_\_\_\_\_ DI IMPORTO PARI A \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_  
(NB: la data deve essere antecedente alla stipula) così come risultante dal contrassegno presentato dall'operatore economico

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER CONSIP \_\_\_\_\_ DI IMPORTO PARI A \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ (NB: la data deve essere antecedente alla stipula) così come risultante dal contrassegno presentato dall'operatore economico

**<EVENTUALE SE IL FORNITORE RICHIEDE LA REGISTRAZIONE DELLA SUA COPIA:** CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER CONSIP IL FORNITORE \_\_\_\_\_ DI IMPORTO PARI A \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ (N.B.: la data deve essere antecedente alla stipula) così come risultante dal contrassegno presentato dall'operatore economico >

#### SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

##### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Accordo Quadro in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “ **Committente** ”)

##### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “ **Impresa** ” o “ **Fornitore** ”)

##### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;  
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “ **Impresa** ” o “ **Fornitore** ”)

##### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “ *Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici*



*delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)" ;*

- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi"*;
- c) in data 16 marzo 2023 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) che, in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A. ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice con due operatori a condizioni tutte fissate;
- f) i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti attuativi derivanti dagli Ordinativi di fornitura;
- g) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Sogei S.p.A. nei confronti dei Fornitori;
- h) che i singoli Contratti attuativi si intenderanno perfezionati a tutti gli effetti tra la Sogei S.p.A. ed il Fornitore destinatario del singolo Ordinativo di fornitura, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- i) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente Accordo Quadro;
- j) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- l) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- m) il numero di repertorio del presente Accordo Quadro è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: B089ECCE85;



- n) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" Patto di integrità; Allegato "IV" Privacy; *<eventuale* Allegato "V" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara>, *<eventuale*, l'Allegato "VI", il contratto di avalimento>, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- o) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Accordo Quadro sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- p) il presente Accordo Quadro non si caratterizza per la presenza delle clausole sociali di cui all'art. 57, comma 1 del Codice;
- q) nel presente Accordo Quadro laddove applicabile potrà trovare applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020.

*[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
- a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Sogei S.p.A., da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti attuativi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Allegato o Allegati**: uno o più degli allegati al Codice;
- c) **Capitolato d'Oneri**: il documento richiamato nelle premesse al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei Contratti attuativi;
- d) **Sogei S.p.A.**: Società Generale d'Informatica;
- e) **Amministrazione**: si intende l'Agenzia delle Entrate, Regioni e Province Autonome. Per Amministrazione si intende anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;
- f) **Fornitore**: le Imprese risultate prima e seconda aggiudicataria della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrivono l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti attuativi;
- g) **Ordinativo di fornitura**: il documento con il quale la Sogei S.p.A. manifesta la propria volontà di approvvigionarsi delle prestazioni contrattuali, con le modalità descritte al successivo art. 3, comma 6, e al capitolo 3 del



Capitolato Tecnico;

- h) **Contratto attuativo:** il contratto attuativo del presente Accordo Quadro, che si intende perfezionato a seguito dell'invio dell'Ordinativo di fornitura con le modalità indicate al successivo articolo 6 del presente Accordo Quadro;
  - i) **Richiesta di produzione:** file XML con le informazioni necessarie alla produzione di un lotto di tessere;
  - j) **Lotto di produzione:** lotto di tessere che potranno essere di tipo TS/TS-CNS oggetto della Richiesta di produzione;
  - k) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi i festivi;
  - l) **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

#### **ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI**

- 1. Le premesse di cui sopra, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
- 2. Il presente Accordo Quadro è regolato:
  - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
  - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
  - c) dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;
  - d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - e) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
  - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
  - h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
  - i) dal patto di integrità;
  - j) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
  - k) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabili sul sito internet della stessa;
  - l) ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
  - m) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
  - n) ove applicabile, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  - o) ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE)



2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall’Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo European Data Protection Board) (di seguito complessivamente “Norme in materia di Protezione dei Dati Personali”);

p) ove applicabile, dall’Allegato Security;

3. I Contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati e dalle disposizioni indicate al precedente comma.
4. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Attuativi, la Committente, da un lato, e il fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
6. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
7. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all’art. 222, co. 10 del Codice, i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall’ANAC.

### **ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**

1. La Committente, nell’interesse dell’Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Accordo Quadro e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Accordo Quadro.
  - a) fornitura di tessere di tipo TS e/o di tipo TS-CNS così come riportato e descritto nel capitolato tecnico;
  - b) i seguenti servizi connessi alla fornitura di cui alla precedente lettera a):
    - i. servizio di stampa, personalizzazione grafica e configurazione elettrica delle tessere;
    - ii. servizio di Certification Authority per l’emissione dei certificati di autenticazione per CNS (per le tessere di tipo TS-CNS);
    - iii. servizio di gestione delle comunicazioni con la Committente relative al processo di produzione;
    - iv. servizio di approvvigionamento e personalizzazione dei package di spedizione di ciascuna tessera;
    - v. servizio di predisposizione dei plichi e buste per la postalizzazione delle tessere secondo le regole tecniche definite dall’Agenzia delle entrate;
    - vi. servizio di manutenzione in garanzia delle funzionalità software della tessera di tipo TS-CNS per tutta la durata del relativo certificato digitale (6 anni).
2. La Sogei potrà utilizzare il presente Accordo Quadro anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella



definizione di Amministrazione.

3. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Sogei dei singoli Ordinativi di fornitura e, conseguentemente, di esecuzione dei singoli Contratti attuativi aventi ad oggetto le suddette prestazioni.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette prestazioni, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
5. Il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto dei Contratti attuativi che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a 50.700.000 di tessere di tipo TS e/o TS-CNS, così suddiviso tra i due Fornitori:
  - a. 30.420.000 per il primo aggiudicatario dell'Accordo Quadro;
  - b. 20.280.000 per il secondo aggiudicatario dell'Accordo Quadro;

Durante l'esecuzione contrattuale, in caso di carenza del materiale di produzione, legato a situazioni emergenziali globali, sarà prevista la possibilità di richiedere da parte della Committente, il passaggio temporaneo dell'intera produzione o di parte di essa dal fornitore in difficoltà al secondo fornitore, se disponibile, il tutto a parità di condizioni economiche contrattuali vigenti, eventualmente anche sforando la quota preassegnata senza avere l'onere e l'obbligo di recuperare, alla conclusione del periodo di crisi il volume produttivo previsto inizialmente. In tal caso, il volume produttivo passato dal fornitore in difficoltà (fornitore cedente) all'altro fornitore (fornitore beneficiario), concorrerà alla determinazione del grado di erosione del massimale (sia del Contratto Attuativo, vigente al momento della richiesta della Committente, sia dell'Accordo Quadro) del fornitore cedente ma non concorrerà alla determinazione del grado di erosione dei relativi massimali del fornitore beneficiario. In situazione standard di servizio, viceversa, il fabbisogno periodico della Committente sarà, al netto delle situazioni emergenziali di cui sopra, sempre ripartito secondo le percentuali previste in gara (60% per il primo aggiudicatario, 40% per il secondo aggiudicatario), come riportato nel Capitolato tecnico paragrafo 7.1.3.

6. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti attuativi che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell'Ordinativo di fornitura inviato dalla Committente, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto sulla base delle condizioni stabilite al successivo comma 7 e al paragrafo 3 del Capitolato tecnico.
7. L'affidamento del Contratto attuativo da parte della Committente in favore del Fornitore prescelto deve avvenire sulla base del seguente criterio: la Committente a fronte del proprio specifico fabbisogno semestrale, suddividerà lo stesso in due Ordinativi di fornitura contestuali, nei confronti del primo e del secondo aggiudicatario rispettivamente pari al 60% e al 40% del valore economico del suddetto fabbisogno, tenendo presente quanto esplicitato nel Capitolato tecnico e al precedente comma 6.
8. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti attuativi, in ragione di quanto negli stessi richiesto con l'Ordinativo di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico e nell'Ordinativo di fornitura stesso.
9. I servizi oggetto del presente Accordo Quadro e relativi contratti attuativi dovranno essere erogati presso le sedi operative del Fornitore, mentre la sede della Committente per il coordinamento delle suddette attività è sita in Roma in via Mario Carucci n. 85/99. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna dei prodotti, il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
10. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel



Capitolato tecnico e nel Piano di Lavoro.

11. Trovano applicazione le modifiche all'Accordo Quadro nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
12. Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'Accordo Quadro fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del presente Accordo Quadro. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella propria Dichiarazione d'Offerta.
13. È garantita nell'arco di vigenza dell'Accordo Quadro una produzione minima di tessere di tipo TS-CNS pari al 40% del massimale previsto per ciascun Aggiudicatario.
14. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_.
15. Il nominativo del Responsabile del Contratto è \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Accordo Quadro. I suoi riferimenti sono: tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Il Responsabile del Contratto sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente alle prestazioni contrattuali e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione delle prestazioni nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e/o dalla Amministrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. Il presente Accordo Quadro spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 44 mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione del Campione" di cui al comma 8 dell'articolo 9 "Verifica di conformità".
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale la Committente potrà affidare i singoli Contratti attuativi mediante l'invio ai Fornitori degli Ordinativi di fornitura, fermo restando l'esito positivo della verifica di conformità di cui all'articolo 9.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo Quadro stesso.
4. Ciascun Contratto attuativo avrà una durata decorrente dalla relativa data di perfezionamento e fino a 6 anni dalla data di accettazione della fornitura (ovvero, qualora non sia stata effettuata la verifica di conformità, dalla data di emissione) dell'ultimo Lotto di produzione. In particolare, il Fornitore sarà tenuto a garantire ed erogare le attività di manutenzione in garanzia delle funzionalità software della TS-CNS per tutta la durata del relativo certificato digitale (6 anni), con riferimento a tutti i certificati di autenticazione inseriti in ciascuna tessera fornita. Inoltre, il fornitore si impegnerà a garantire la durata delle tessere sia per quanto riguarda il supporto plastico, sia per quanto riguarda la banda magnetica per tutto il periodo di validità della tessera stessa (6 anni). Resta fermo quanto previsto al paragrafo 7.1.3, ultimo periodo, del Capitolato tecnico.





5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto attuativo, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. I corrispettivi di ciascun Contratto attuativo verranno determinati moltiplicando i prezzi offerti dal Fornitore per le singole tessere di tipo TS e/o di tipo TS-CNS, comprensivi dei servizi connessi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), pari a:
  - a. € \_\_\_\_\_, \_\_ (Euro \_\_\_\_\_, \_\_), per la tessera di tipo TS-CNS;
  - b. € \_\_\_\_\_, \_\_ (Euro \_\_\_\_\_, \_\_), per la tessera di tipo TS;per il relativo numero di tessere richieste.
2. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
3. Il Fornitore, nel dare seguito al singolo Ordinativo di fornitura, dovrà, fermo il prezzo unitario offerto, fornire prodotti e servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche minime per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
4. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Contratto attuativo dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche minime stabilite nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati.

#### **ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l'affidamento del Contratto attuativo da parte della Committente avviene con le modalità indicate al paragrafo 7.1.3 del Capitolato Tecnico.
2. La Committente invierà al Fornitore, a mezzo PEC o e-mail agli indirizzi indicati al precedente art. 3, comma 14, l'Ordinativo di fornitura.
3. Il Fornitore, a sua volta invierà, entro quattro giorni lavorativi, firmato per accettazione, l'Ordinativo di fornitura a Sogei S.p.A., a mezzo PEC o e-mail. Qualora il Fornitore rilevi eventuali difformità, nell'ambito dell'Ordinativo di fornitura, rispetto alle previsioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati e, in particolare, alle relative previsioni di cui al paragrafo 7.1.3 del Capitolato Tecnico, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Committente, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso.
4. In assenza di comunicazioni ai sensi del precedente comma 3 il singolo Contratto attuativo si perfezionerà in ogni caso il quarto giorno lavorativo successivo alla trasmissione, da parte della Committente, dell'Ordinativo di fornitura. Spirato il predetto termine, nonché in caso di accettazione espressa, l'Ordinativo di fornitura si intenderà pertanto irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
5. Per effetto del perfezionamento del Contratto attuativo e della trasmissione da parte della Committente delle rispettive Richieste di produzione, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte della Committente nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinali di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate, nonché a seguito delle Richieste di produzione.
6. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Committente ha la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura fino al perfezionamento del Contratto attuativo.
7. Le modifiche dei Contratti attuativi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.



8. Con riferimento ai singoli Contratti attuativi, la Committente può:
  - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
  - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
  - c) apportare modifiche al Contratto attuativo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
9. Nei casi sopra descritti, la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
10. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto attuativo, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto attuativo.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordinativo di fornitura, nella Richiesta di produzione, ivi inclusi i rispettivi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattualmente previsto ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente, assumendosene ogni relativa alea.
4. Le tessere, nonché le eventuali apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti attuativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente e/o all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura e dei servizi alle norme previste



- nell'Accordo Quadro e nei Contratti attuativi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente e/o dall'Amministrazione;
  - f) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre alla Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
  - h) manlevare e tenere indenne la Committente e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento;
6. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti attuativi; (b) prestare le forniture e i servizi nei luoghi e con le modalità indicati nel presente Accordo Quadro, negli Ordinativi di fornitura e nelle Richieste di produzione.
7. Nel rispetto della normativa vigente, la fornitura e i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi non sono affidati ai Fornitori in via esclusiva, pertanto la Committente può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dai medesimi Fornitori.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
9. Ai sensi dell'art. 119, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate alla Committente.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
11. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.>
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. I Fornitori dell'Accordo Quadro hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Accordo Quadro, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
  - a) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara (ivi compreso lo specifico requisito richiesto per le Certification Authority);
  - b) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. La committente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, per la verifica della corretta esecuzione delle stesse.
2. La verifica di conformità sarà svolta dalla Committente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati, nonché sulla base di quanto stabilito al paragrafo 7.5 del Capitolato tecnico.
3. La verifica di conformità partirà entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna dei campioni (secondo le tempistiche indicate al paragrafo 7.5.1 del Capitolato Tecnico), al fine di riscontrare che l'oggetto del Accordo Quadro, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative venga realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del dell'Accordo Quadro medesimo e dei suoi Allegati.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità, verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di Conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente Capitolato tecnico e dei suoi allegati.
7. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 giorni dalla data di cui al precedente comma 3.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Campione". Prima di tale data, la Committente non potrà inviare al Fornitore gli Ordinativi di fornitura.
9. In caso di verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale, la data di ogni verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro e relativi contratti attuativi, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
10. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine di 5 giorni lavorativi. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
11. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro (in caso di verifica del campione di cui al paragrafo 7.5.1 del Capitolato Tecnico) ovvero l'Accordo Quadro e/o il Contratto attuativo (in caso di verifica della fornitura/servizio di cui al paragrafo 7.5.2 del Capitolato Tecnico), ai sensi dei successivi articoli "Risoluzione" e



“Condizione particolare di risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.

12. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione della fornitura, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente e dell’Amministrazione.
13. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
15. La Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore entro un termine non superiore a sette giorni decorrenti dall’approvazione, da parte della Committente, dell’ultimo dei prospetti riassuntivi di cui al paragrafo 7.1.4 del Capitolato Tecnico relativi Contratto attuativo di riferimento, ovvero, qualora al momento di tale approvazione non si sia ancora conclusa positivamente la verifica di conformità eventualmente in corso su uno o più Lotti di produzione relativi al Contratto attuativo, dalla conclusione positiva di quest’ultima.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
17. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto attuativo sono nello stesso quantificati alla luce di quanto stabilito all’art. 5. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono ai servizi e/o alle forniture prestati/e a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità (ivi compresa l’Amministrazione), sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
6. Al presente Accordo Quadro non si applica l’anticipazione del prezzo del 20% di cui all’art. 125, comma 1 del Codice, pertanto, non si darà luogo all’anticipazione del prezzo.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata per le carte effettivamente emesse nell’ambito del Contratto attuativo di riferimento, successivamente alla relativa “Data



di Accettazione della Fornitura” qualora sia stata effettuata la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale, e, in ogni caso, allegando il prospetto riassuntivo di cui al paragrafo 7.1.4 del Capitolato Tecnico, relativo al trimestre di riferimento, approvato dalla Committente.

8. Stante la natura delle prestazioni, che non devono essere eseguite presso la sede della Committente, non sono previsti oneri derivanti da rischi interferenziali e di conseguenza non è prevista la redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”.
9. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del presente Accordo Quadro in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto: anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
11. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
12. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente a: i) i prospetti riassuntivi approvati dalla Committente in relazione al Contratto attuativo di riferimento; ii) eventuale/i verbale/i positivo/i di verifica di conformità.
13. Il Fornitore si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.  
*<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.  
*<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti.>
14. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario >
15. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell’art. 125 del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e smi..
16. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli “Personale Impiegato” e “Inadempienze contributive e retributive” nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell’appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell’appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione “Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi”**. In mancanza di tali dichiarazioni la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire



verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

17. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) B089ECEE85 il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
18. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
19. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
20. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Accordo Quadro, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
21. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
22. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo "Subappalto".
23. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.>

#### ARTICOLO 10 BIS - REVISIONE DEI PREZZI

1. A partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, alla scadenza di ciascuna annualità (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i corrispettivi unitari di cui all'Articolo 5 comma 1 (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. a) del Codice, in base all'indice prezzi della produzione dell'Industria ATECO 2007 26.12: "Fabbricazione di schede elettroniche assemblate" pubblicato da ISTAT.





2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula dell'Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. In particolare, il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.
4. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di 30 giorni decorrenti dalla conclusione dei Periodi di rilevazione.
5. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla conclusione del relativo Periodo di rilevazione, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione un incremento pari all'80% dell'incremento del prezzo, detratta l'alea del 5%, sulla base della variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del presente Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
6. Il Committente con propria determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
7. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal presente Accordo Quadro ai sensi del successivo Articolo 15.
8. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### ARTICOLO 11 – PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo eccedente il valore della soglia dell'**indicatore di Qualità IQ1 “Tempo di messa a disposizione del recapitista delle tessere da postalizzare”**, la Committente applicherà, per ciascuna tessera del Lotto per il quale si è verificato il ritardo, una penale pari al **1,00%** del corrispettivo unitario della specifica tessera di cui al precedente Articolo 5 e comunque per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo, complessivamente la penale non potrà essere superiore al **1 per mille** dell'importo complessivo del relativo Contratto attuativo.
2. Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo eccedente il valore della soglia dell'**indicatore di Qualità IQ2 “Tempo di trasmissione degli esiti di lavorazione”**, la Committente applicherà una penale pari al **1 per mille** dell'importo complessivo del relativo Contratto attuativo.
3. Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo eccedente il valore della soglia dell'**indicatore di Qualità IQ3 “Tempo di adeguamento del layout delle buste, dei card-holder e delle plastiche”**, la Committente applicherà una penale pari a **€ 2.500,00**.
4. Per ogni giorno solare o frazione di ritardo eccedente ciascuno dei valori soglia (a seconda del tipo di comunicazione) dell'**indicatore di Qualità IQ4 “Tempo di trasmissione delle comunicazioni per i recapitisti”**, la Committente applicherà per ciascuna tessera del Lotto la cui comunicazione è avvenuta in ritardo, una penale pari al **1,00%** del corrispettivo unitario della specifica tessera di cui al precedente Articolo 5 e comunque per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo, complessivamente la penale non potrà essere non superiore al **1 per mille** dell'importo complessivo del relativo Contratto attuativo.





5. Per ogni rilievo emesso eccedente il valore della soglia dell'**indicatore di Qualità IQ7 "Rilievi sulla fornitura"**, la Committente applicherà una penale pari al **1 per mille** dell'importo complessivo del relativo Contratto attuativo.
6. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti software consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a **€ 5.000,00** per ogni inadempimento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.
7. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'articolo "Verifica di conformità" applicherà una penale pari **€ 5.000,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla conclusione positiva.
8. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 8, per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari a **€ 100,00**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Accordo Quadro, la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari **all'1 per mille** dell'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro (dato al prodotto tra il prezzo unitario di cui al precedente art. 5 e dal quantitativo massimo, per Fornitore, di cui al precedente art. 3, comma 4), per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto dall'Articolo "Risoluzione" e dall'Articolo "Privacy e subingresso nel contratto".
10. La Sogei applicherà al Fornitore eventuali oneri di spedizione aggiuntivi derivanti da un peso di ciascun package di spedizione superiore rispetto a quello massimo consentito di cui al paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico. In particolare, sarà addebitato al Fornitore un costo pari a quello che la Committente/Amministrazione avrà dovuto sostenere in via aggiuntiva per il servizio di recapito a causa del superamento di tale limite massimo consentito.
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Accordo Quadro nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
14. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo Articolo "Garanzie", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
15. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore netto stimato dell'Accordo Quadro (dato al prodotto tra il prezzo unitario della tessera di tipo TS-CNS, di cui al precedente art. 5 comma 1, e dal quantitativo massimo, per Fornitore, di cui al precedente art. 3, comma 4). Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale valore, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.



16. Il valore complessivo delle penali applicate nell'ambito di un Contratto attuativo non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale di tale Contratto attuativo. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa nell'ambito di un Contratto attuativo raggiunga il 10% dell'importo netto contrattuale del Contratto attuativo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto attuativo, oltre il risarcimento di tutti i danni. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120, comma 9 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.
17. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_ dalla \_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00).
2. La garanzia rilasciata copre le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con i Contratti attuativi, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei Contratti attuativi di cui al precedente articolo 6 e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'Ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.
3. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il presente Accordo Quadro ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Risoluzione", "Penali", "Condizione particolare di risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La stessa dovrà rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato art. 117 e potrà essere ridotta in ragione di quanto stabilito nel Capitolato d'onori.



7. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, pena la risoluzione di diritto dei medesimi.
8. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei singoli Contratti attuativi, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente (al termine di ciascun Contratto attuativo) dalla Committente, in ragione delle eventuali verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
11. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 36/2023.
12. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula dell'Accordo Quadro o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente Accordo Quadro.

### **ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
  - a) l'Accordo Quadro e/o il Contratto attuativo hanno subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
  - c) sono state superate le soglie fissate al precedente art. 6, comma 10, nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023;
  - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - e) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - f) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;



- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile, copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 104, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l) in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
- m) in caso di esito negativo della seconda verifica di conformità effettuata in corso di esecuzione di cui al paragrafo 7.5.2 del Capitolato Tecnico;
- n) nei casi di cui agli articoli "Obbligazioni generali del fornitore", "Obbligazioni specifiche del fornitore", "Verifica di conformità", "Penali", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Trattamento dei dati personali", "Proprietà del SW e dei prodotti in genere";
- o) nei casi di cui all'art. 2 dell'Allegato Security.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, deve risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e/o derivante da un Contratto attuativo tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e/o del Contratto attuativo, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o il Contratto attuativo, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e/o con il Contratto attuativo che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o del Contratto attuativo e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto attuativo il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 122, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023.
7. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto attuativo, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto attuativo. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti attuativi, Sogei S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'emissione di nuovi Ordinativi di fornitura e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti attuativi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.
11. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 14 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 24 comma 4.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) in caso di esito negativo della seconda verifica di conformità effettuata sul campione ai sensi del paragrafo 7.5.1 del Capitolato Tecnico;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;



- c) nel caso di inosservanza o violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento di dati personali contenuti nel presente Accordo Quadro e/o nell'“Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o la documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);
  - d) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, in conformità con quanto previsto dall'“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Fornitore ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - e) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate dal Fornitore, nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”.
3. Resta fermo quanto previsto all'art. 24.
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, costituiscono cause di risoluzione:
- l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 32.
5. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 32. Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, l'Accordo Quadro si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 32, comma 4 (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 11 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 13 delle Condizioni Generali.
6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Accordo Quadro, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

#### **ARTICOLO 15 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
- a) giusta causa;
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;
- di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro in tutto o in parte e/o da ciascun Contratto attuativo, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la



composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 del Codice;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

3. La Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun Contratto attuativo in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla base di quanto previsto nell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun Contratto attuativo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro siano migliorativi rispetto a quelli del presente Accordo Quadro ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Accordo Quadro e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice





richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Il Fornitore ha indicato il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile del contratto o Responsabile della fornitura*) e si impegna a comunicare le eventuali variazioni alla Committente durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore della Committente per quanto riguarda le prescrizioni specifiche contenute nel Capitolato tecnico e per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e/o dalla Amministrazione.
6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente Accordo Quadro, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione di ciascun Contratto attuativo (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione di ciascun Contratto attuativo, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## **ARTICOLO 17 – TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carte nazionali dei servizi tessere sanitarie TS/TS-CNS – ID 2713

Schema di Accordo Quadro





- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo Quadro;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente Accordo Quadro lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

#### **ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con l'Accordo Quadro e con ciascun Contratto attuativo.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto attuativo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente e/o all'Amministrazione e/o a terzi.
5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 24 "Privacy e subingresso nel contratto".

#### **ARTICOLO 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTATTO E CESSIONE DEL CREDITO**



1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Accordo Quadro e dai Contratti attuativi, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 20 – BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E LOGO**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente e/o dall'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei Contratti attuativi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 21 – FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contratti attuativi. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.



2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dei contratti stessi in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, per le finalità descritte nel Capitolato d'Oneri e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012; D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel medesimo Accordo Quadro e Contratti attuativi, unitamente ai rispettivi allegati.
6. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al presente Accordo Quadro – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
7. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.



8. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il presente Accordo Quadro ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### ARTICOLO 23 – CCNL

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i *<inserire in sede di stipula il/i CCNL previsto in documentazione di gara o in alternativa quello ritenuto equivalente>*.

#### ARTICOLO 24 – PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Il Fornitore riconosce e accetta che, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico Contratto attuativo, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente, potrà essere nominato, all'atto della stipula o in corso di esecuzione del Accordo Quadro, quale "Responsabile del trattamento" ovvero "Sub-responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche "Regolamento UE"), a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di titolare o di Responsabile del trattamento in relazione all'oggetto dell'affidamento. A tal fine, il Fornitore ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Norme in materia di Protezione dei Dati Personali.
2. Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente Accordo Quadro di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. *<in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) aggiungere il presente comma relativo alla nomina delle società mandanti quali Sub-responsabili del trattamento da parte della mandante* Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 del Regolamento UE, le quali devono attenersi alle istruzioni fornite da Sogei. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per l'inadempimento è posta interamente in capo al Fornitore mandatario. A tal proposito, il mandatario deve verificare l'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da condurre sulle attività di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto di Sogei.>
4. Nel caso in cui il Fornitore violi uno qualunque degli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Accordo Quadro e i suoi allegati, nell'"Allegato privacy" e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei, la Committente potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla



Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo "Condizione particolare di risoluzione".

5. Il Fornitore prende atto e riconosce che, in caso di violazione o inosservanza delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Accordo Quadro, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'*Allegato Privacy*, oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del presente Accordo Quadro, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
6. Nel caso in cui, anche all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla committente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'*Allegato Privacy* e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il presente Accordo Quadro ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nell'Accordo Quadro, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Accordo Quadro, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
8. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con il presente Accordo Quadro e con l'*Allegato Privacy*, nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nell'Accordo Quadro.
9. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente Accordo Quadro. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
10. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

#### **ARTICOLO 25 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto



da essi disposto e rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D. Lgs. 231/2001.

2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D. Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo Quadro.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo Quadro, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.



3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### ARTICOLO 27 - SUBAPPALTO

*<se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire:*

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.>

*<<se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto è previsto, inserire successivi commi:*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ *<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al \_\_\_\_\_ (%) dell'importo contrattuale.>*





2. Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>, pena il rigetto dell'istanza stessa. >>
3. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
4. La contraente dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture rilasciate dall'impresa subappaltatrice, debitamente quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Al fine della trasmissione delle suddette fatture quietanzate, Sogei, mette a disposizione il **Portale fornitori**, che permette, nella sezione Gestione Subappalti, l'inserimento delle fatture e il loro invio. Per la modalità di trasmissione della suddetta documentazione si rimanda alla sezione Gestione contabile subappalto presente sul sito internet Sogei.
5. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del presente Accordo Quadro, pena la nullità dell'accordo con i terzi.
6. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
7. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione alla Committente dell'intervenuta risoluzione.
8. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo Quadro, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
10. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
11. Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con





quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

12. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
14. L'Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
15. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
16. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
17. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95. del Codice.
18. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti.
19. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
20. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il presente Accordo Quadro, salvo il diritto al risarcimento del danno.
21. Solo nel caso in cui sia presente nel Capitolato d'oneri la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, la Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
22. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.



23. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente Accordo Quadro e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
24. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
25. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

#### **ARTICOLO 28 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del Capitolato d'Oneri.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, l'Accordo Quadro e i Contratti attuativi potranno essere risolti di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula dell'Accordo Quadro o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 29 - PROPRIETÀ DEL SW E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Accordo Quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.



4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Accordo Quadro è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi ai sensi del precedente articolo "Risoluzione" e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ARTICOLO 30 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli eventuali ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente Accordo Quadro, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

*<eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma:*

#### **ARTICOLO 31 – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del presente Accordo Quadro avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del presente Accordo Quadro il Fornitore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti



di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

### **ARTICOLO 32 - FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del presente Accordo Quadro;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'Articolo "Penali" e/o alla risoluzione del presente Accordo Quadro per inadempimento di cui all'Articolo "Risoluzione".
3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del presente Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.
5. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione.
6. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
7. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal presente Accordo Quadro secondo quanto previsto nell'Articolo "Recesso".

### **ARTICOLO 33 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

1. Per il presente Accordo Quadro trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. La Committente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e, comunque non



oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato articolo e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.

3. Il numero dei membri del CCT è 3. La Committente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le Parti.

#### **ARTICOLO 34 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 35 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi o delle Richieste di produzione) da parte della Committente e/o dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti attuativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

#### **ARTICOLO 36 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del presente Accordo Quadro avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Roma, lì \_\_\_\_\_



La Committente

\_\_\_\_\_

*F.to digitalmente*

L'Impresa

\_\_\_\_\_

*F.to digitalmente*

**NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro;

Articolo 4 – Durata;

Articolo 5 – Prezzi e vincoli dei contratti attuativi

Articolo 6 – Affidamento dei Contratti attuativi;

Articolo 7 – Obbligazioni generali del fornitore;

Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del fornitore;

Articolo 9 – Verifica di conformità;

Articolo 10-bis- Revisione dei prezzi

Articolo 11 – Penali;

Articolo 12 – Garanzie;

Articolo 13 – Risoluzione;

Articolo 14 – Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 15 – Recesso;

Articolo 16 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive;

Articolo 17 – Trasparenza dei prezzi;

Articolo 18 – Obblighi di riservatezza;

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 21 - Foro esclusivo;

Articolo 22 -Trattamento dei dati personali;

Articolo 24 - Privacy e subingresso nel contratto;

Articolo 25 - Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione;

Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 27 – Subappalto;

Articolo 28 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 29 - Proprietà del SW e dei prodotti in genere;

Articolo 30 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software.

Articolo 32 – Forza Maggiore;



Articolo 33 – Collegio consultivo tecnico;  
Articolo 34 – Oneri fiscali e spese contrattuali;  
Articolo 35 – Clausola finale.

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Firma digitale: n. \_\_\_\_\_